



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 56 Del 30 LUGLIO 2015

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2015.

Il giorno **30 LUGLIO 2015** alle ore **17:00** nella sala del consiglio in Fidenza, si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti :

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	MASSARI ANDREA		X	10	DOTTI FABIO	X	
2	TOSI AMEDEO	X		11	RASTELLI DAVIDE		X
3	NARSETI ALESSANDRA	X		12	GAMBARINI FRANCESCA		X
4	TOSCANI CARLO	X		13	COMERCI GIUSEPPE		X
5	BUSANI ALESSANDRA	X		14	BARBIERI SILVIA		X
6	SERVENTI PAOLA	X		15	AMORUSO ANGELA		X
7	GALLICANI MARCO	X		16	RIGONI GABRIELE		X
8	ROTA GIUSEPPE	X		17	POLLASTRI LUCA		X
9	AMIGONI FRANCO		X				
TOTALE PRESENTI : 8				TOTALE ASSENTI : 9			

Assiste il Segretario Generale **Dott. Giovanni De Feo**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio **Amedeo Tosi** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all'ordine del giorno.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori : **SERVENTI PAOLA, DOTTI FABIO**.

Assistono alla seduta i seguenti assessori : **CASTELLANI GIANCARLO, MALVISI DAVIDE, FRANGIPANE ALESSIA, BONATTI FABIO**.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 56 Del 30 LUGLIO 2015

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- comma **639**, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, conferimento, recupero e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- comma **704**, che dispone l'abrogazione dell'art. 14 del d.l. n. 201/2011, per cui, dal 1° gennaio 2014, cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (t.a.r.e.s.), ferme restando le obbligazioni sorte prima della stessa data;
- comma **669**, che definisce presupposto impositivo della TASI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- comma **671**, secondo cui la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- comma **673**, secondo cui, per detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superfici;
- comma **675**, che dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- comma **676**, che fissa l'aliquota di base della TASI all'1 per mille, stabilendo che il comune, con deliberazione consiliare, adottata in attuazione dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma **677**, il quale per ciascuna tipologia di immobile impone il vincolo per cui la somma delle aliquote TASI ed IMU non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima, per l'anno 2015, non può eccedere il 2,5 per mille;

- comma **678**, secondo cui l'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del d.l. n. 201/2011, non può eccedere l'1 per mille;
- comma **681**, in base al quale se l'unità immobiliare e' occupata da soggetto diverso dal proprietario o titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal regolamento comunale, compresa fra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 della stessa legge. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Richiamato l'art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con cui è stato da ultimo modificato il comma 677 e stabilito al comma 679 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che, anche per l'anno 2015, le aliquote stabilite dal comune per l'applicazione della TASI possono superare i limiti sopra indicati, senza tuttavia superare nel complesso la maggiorazione dell'aliquota dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico tributario TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con l'applicazione dell'IMU per la stessa tipologia di immobili;

Richiamata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha confermato per l'anno 2015 l'assetto normativo tributario dei comuni già in vigore ed applicato per l'esercizio precedente;

Visto l'art. 52, comma 1, del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile al tributo sui servizi indivisibili, secondo cui *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del d.lgs. 267/2000 (t.u.e.l.), che assegna all'organo consiliare la competenza per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, che ha differito al 30 luglio 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
- l'art. 193, comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo aggiunto dall'art.1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui le tariffe e le aliquote d'imposta

possono essere modificate entro il 30 settembre di ciascun anno, qualora con deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio, siano accertati squilibri, per ripristinare il pareggio economico - finanziario della gestione;

Preso atto che, essendo state abrogate, dall'articolo 9 bis del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, conv. in legge 23 maggio 2014, n. 80, le previgenti disposizioni che consentivano al Comune di considerare assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'a.i.r.e, per l'anno 2014, le disposizioni vigenti non consentono di confermare la predetta agevolazione, già accordata dall'Amministrazione comunale per le annualità 2012 - 2013. In base alla nuova formulazione della legge, dal 1° gennaio 2015, sarà consentito considerare direttamente adibita ad abitazione principale **l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia**, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato d'uso;

Dato atto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 120 del 15 luglio 2015, di approvazione del progetto di bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, nell'ambito della manovra tributaria per l'anno 2015, ha proposto al Consiglio comunale la conferma per l'anno 2015 delle aliquote e delle detrazioni del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) applicate per l'annualità precedente;

Viste le previsioni agevolative all'art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge 2 maggio 2014, n. 68;

Tenuto conto che, per servizi indivisibili comunali, in linea generale si intendono servizi, prestazioni, attività, opere fornite dai Comuni alla collettività per i quali non è consentita l'applicazione di tasse, tributi, contributi, proventi o corrispettivi a finanziamento della spesa di erogazione, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio fra un cittadino e l'altro e per i quali non è possibile effettuare la suddivisione con riferimento all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio fra un cittadino e l'altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Dato atto che l'art. 31 del regolamento comunale che disciplina la IUC e l'applicazione della TASI, stabilisce che *“Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune”*:

- a) Servizi demografico ed elettorale;
- b) Pubblica sicurezza e polizia locale;
- c) Gestione degli immobili sedi di istituti scolastici, uffici e servizi istituzionali;

- d) Viabilità e mobilità;
- e) Illuminazione pubblica;
- f) Ambiente ed aree verdi;
- g) Servizi socio-assistenziali.

1. *Nei costi dei servizi sopra indicati sono considerati gli oneri diretti ed indiretti di gestione, con particolare riferimento al personale, acquisto di beni, prestazioni di servizi, trasferimenti, interessi passivi su mutui e prestiti contratti per ciascun servizio ed ammortamenti.*
2. *Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI il Consiglio comunale individua il costo annuo di competenza dei servizi indivisibili e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo."*

Preso atto che il gettito della TASI, stimato per l'anno 2015 in ragione di **4.300.000 euro**, è destinato al finanziamento del costo dei servizi comunali indivisibili, in riferimento ai criteri di calcolo stabiliti dall'articolo 31 del Regolamento comunale per la disciplina della IUC, applicazione della TASI, sotto indicati con i costi relativi, da cui risulta la percentuale di copertura in ragione del **58,74** per cento;

Servizi indivisibili	Costo previsto per l'esercizio 2015
Servizi demografico ed elettorale	304.890,41
Pubblica sicurezza e polizia locale (al netto delle sanzioni per violazioni al codice della strada)	799.533,00
Gestione degli immobili sede di istituti scolastici, uffici e servizi istituzionali	812.068,64
Viabilità e mobilità (al netto dei proventi per violazioni al codice della strada e gestione parcheggi a pagamento)	2.302.620,18
Illuminazione pubblica	936.961,96
Ambiente ed aree verdi	709736,35
Servizi socio-assistenziali (per i quali non è prevista la contribuzione alla spesa degli utenti)	1.454.111,00
Totale	7.319.921,54

Ritenuto:

- a) di determinare, per l'anno 2015, le seguenti **aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI)**:
- Aliquota base: **1,50 per mille**
 - Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: **2,50 per mille con applicazione della detrazione di 80 euro per l'abitazione principale e relative pertinenze, la cui rendita catastale complessiva sia minore o uguale a 400 euro;**
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: **1,00 per mille**

b) di determinare, per l'anno 2015, la seguente ripartizione dell'ammontare complessivo del tributo sui servizi indivisibili (tasi) dovuto per unità immobiliare, fra detentore (occupante) e proprietario o titolare del diritto reale sull'immobile, nel caso in cui siano soggetti diversi:

- **Detentore** (occupante): **10%**
- **Possessore**: **90%**;

c) di confermare, anche in via di interpretazione autentica, quanto dichiarato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29 settembre 2014, ad integrazione della propria deliberazione n. 47 dell'8 settembre 2014, che, per gli alloggi pervenuti in proprietà al comune di Fidenza, a norma della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i., verificandosi confusione fra soggetto attivo e soggetto passivo, la quota del tributo sui servizi indivisibili a carico del comune non è dovuta e quindi, per gli stessi alloggi, l'aliquota del tributo a carico dei detentori deve intendersi azzerata;

Visti

- lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 72 del 9 dicembre 2003, esecutiva;
- il *“Regolamento unico delle entrate tributarie comunali”*, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 4 febbraio 2004 e successive modificazioni;
- il *“Regolamento di contabilità”*, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 10, del 28 febbraio 1997, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 39, del 4 settembre 2012;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con propria deliberazione n. 45 dell' 8 settembre 2014 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare odierna n. 59;

Visto il parere favorevole espresso il 24 luglio 2015, dalla Commissione Consiliare n. 1: Affari istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione uffici e servizi, Aziende ed Enti Partecipati, Unione Terre Verdiane;

Recepito il parere favorevole, espresso, a norma dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, dal responsabile del servizio entrate del settore *“servizi finanziari e programmazione”*, anche responsabile dei tributi comunali, secondo cui la *“proposta di deliberazione è tecnicamente regolare”* ed il parere del responsabile del servizio bilancio del settore *“servizi finanziari e programmazione”* secondo cui la *“proposta di deliberazione è contabilmente regolare”*;

Con n. 8 voti unanimi favorevoli (Tosi Amedeo, Narseti Alessandra, Toscani Carlo, Busani Alessandra, Serventi Paola, Gallicani Marco, Rota Giuseppe, Dotti Fabio), palesi, presenti e votanti n. 8 consiglieri;

1. di confermare per l'anno 2015 , le seguenti **aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI)**, applicate anche l'anno precedente;

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
2,50 per mille	<p>ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE di CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel comune di Fidenza, l'aliquota si applica per l'unità immobiliare dichiarata abitazione principale. Sono soggette alla stessa aliquota le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
2,50 per mille	<p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA ai CONIUGE e RELATIVE PERTINENZE</p> <p>È equiparata all'abitazione principale la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In caso di contitolarità del possesso, il tributo è dovuto da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote possedute. La detrazione sulla rendita catastale, eventualmente spettante, per l'abitazione principale si applica in ragione delle quote di possesso. Nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10 per cento sul totale del tributo e nella stessa misura percentuale spetta l'eventuale detrazione sulla rendita catastale prevista per l'abitazione principale. La restante parte del tributo, in ragione del 90 per cento, è a carico del possessore, al quale compete l'eventuale detrazione nella stessa misura percentuale.</p>
2,50 per mille	<p>FORZE di POLIZIA</p> <p>È equiparato all'abitazione principale l'unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto dei fabbricati, come unica unità immobiliare e relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
2,50 per mille	<p>COOPERATIVE EDILIZIE a PROPRIETÀ INDIVISA</p> <p>Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale</p>

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
	<p>e relative pertinenze dei soci assegnatari. Essendo l'immobile detenuto da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'importo della TASI è dovuto dal detentore in ragione del 10 per cento. Al detentore spetta anche l'eventuale detrazione sulla rendita catastale nella stessa misura percentuale. La restante parte del tributo, in ragione del 90 per cento, è a carico del possessore al quale spetta anche l'eventuale detrazione sulla rendita catastale nella stessa misura percentuale.</p>
<p>2,50 per mille</p>	<p>UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE in COMODATO a PARENTI entro il PRIMO GRADO</p> <p>È equiparato ad abitazione principale l'immobile e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati, nella categoria catastale A (da A/2 ad A/7), come unica unità immobiliare, concesso in comodato gratuito a parenti maggiorenni, di primo grado in linea retta, del soggetto passivo, a condizione che il detentore vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente. L'aliquota del 2,5 per mille si applica limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro. Sull'importo della rendita eccedente i 500 euro si applica l'aliquota ordinaria dell'1,5 per mille.</p> <p>Essendo l'immobile detenuto da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'importo della TASI è dovuto dal detentore in ragione del 10 per cento. Al detentore spetta anche l'eventuale detrazione sulla rendita catastale nella stessa misura percentuale. La restante parte del tributo, in ragione del 90 per cento, è a carico del possessore al quale spetta anche l'eventuale detrazione sulla rendita catastale nella stessa misura percentuale.</p>
<p style="text-align: center;">Alle fattispecie sopra indicate si applica la <u>detrazione per l'abitazione principale e quelle ad esse equiparate:</u> sul totale della rendita catastale dell'abitazione principale e relative pertinenze, inferiore o uguale a 400 euro, si applica la detrazione di 80 euro.</p>	
<p>2 per mille</p>	<p>ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE di CATEGORIA A/1, A/8, A/9 e RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel comune di Fidenza, l'aliquota si applica per l'unità immobiliare dichiarata abitazione principale. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se</p>

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
	iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2 per mille	UNITÀ IMMOBILIARI e PERTINENZE REGOLARMENTE ASSEGNATE DALL'A.C.E.R. a soggetti che le utilizzano come abitazione principale. Essendo l'immobile detenuto da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore in ragione del 10 per cento sul totale da versare e nella stessa misura percentuale spetta l'eventuale detrazione sulla rendita catastale prevista per l'abitazione principale. La restante parte del tributo, ossia il 90 per cento, è a carico del possessore, al quale compete la detrazione nella stessa misura percentuale, se dovuta.
1,50 per mille	AREE EDIFICABILI
1,00 per mille	FABBRICATI RURALI ad USO STRUMENTALE , di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
0 per mille	UNITÀ IMMOBILIARI ad USO ABITAZIONE e RELATIVE PERTINENZE, TENUTE a DISPOSIZIONE dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, prive di contratto di locazione o di comodato registrati, o per le quali non siano documentati consumi di acqua, energia elettrica, e/o di riscaldamento, probatori di utilizzazione abituale (essendo immobili soggetti all'IMU con aliquota del 10,6 per mille).
0 per mille	FABBRICATI COSTRUITI e DESTINATI dall'IMPRESA COSTRUTTRICE alla VENDITA fino a quando permane tale destinazione e purché non siano locati.
0 per mille	ABITAZIONI di ANZIANI e DISABILI RICOVERATI in STRUTTURE PROTETTE È equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.
0 per mille	ALLOGGI PERVENUTI IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI FIDENZA a norma della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i.
1,50 per mille	ALIQUOTA ORDINARIA PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI NON RIENTRANTI NELLE FATTISPECIE INDICATE

2. **di applicare**, anche per l'anno 2015, alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, a quelle ad esse equiparate e alle relative pertinenze, il cui totale della rendita catastale sia minore o uguale a 400 euro, la detrazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di 80 euro;

3. **di stabilire** che, per l'anno 2015, il gettito della TASI, iscritto nel progetto del bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017, per l'importo di **4.300.000** euro, sia destinato alla copertura del costo dei servizi indivisibili sotto indicati, in ragione del **58,74** per cento;

Servizi indivisibili	Costo previsto per l'esercizio 2015
Servizi demografico ed elettorale	304.890,41
Pubblica sicurezza e polizia locale (al netto delle sanzioni per violazioni al codice della strada)	799.533,00
Gestione degli immobili sedi di istituti scolastici, uffici e servizi istituzionali	812.068,64
Viabilità e mobilità (al netto dei proventi per violazioni al codice della strada e gestione parcheggi a pagamento)	2.302.620,18
Illuminazione pubblica	936.961,96
Ambiente ed aree verdi	709.736,35
Servizi socio-assistenziali (per i quali non è prevista la contribuzione alla spesa degli utenti)	1.454.111,00
totale	7.319.921,54

4. **di disporre**, a norma e per gli effetti dell'articolo unico, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, per l'anno 2015, se l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso fra detentore (occupante) e proprietario o titolare del diritto reale sull'immobile, la ripartizione dell'importo complessivamente dovuto per tributo sui servizi indivisibili (TASI), è la seguente:
- **Detentore (occupante): 10%**
 - **Proprietario o titolare del diritto reale: 90%**
5. **di trasmettere** questa deliberazione al Ministero Economia e Finanze, a norma dell'art. 52, comma 2, del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti unanimi favorevoli (Tosi Amedeo, Narseti Alessandra, Toscani Carlo, Busani Alessandra, Serventi Paola, Gallicani Marco, Rota Giuseppe, Dotti Fabio), palesi, presenti e votanti n. 8 consiglieri;

DELIBERA

6. **di dichiarare**, con separata votazione, questa deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, c. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Amedeo Tosi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni De Feo



Comune di Fidenza

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: *TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2015.*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 63 del **27/07/2015***

Data 27/07/2015

Istruttore Direttivo Amministrativo Cont
ZERBINI FRANCESCA / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Fidenza

Settore Servizi Finanziari e Programmazione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: *TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2015.*

A norma dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione con identificativo n. 63 del 27/07/2015 .

Data 27/07/2015

IL FUNZIONARIO

(BURLINI MARCO / ArubaPEC S.p.A.)